



TRIBUNALE DI URBINO

n. 3/17 C.P.

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Di Patria, Presidente;

dott. Vito Savino, Giudice relatore;

dott. Egidio de Leone, Giudice;

ad esito della riserva assunta all'udienza del 4.7.2018;

CONSIDERATO

che la relazione dei Commissari Giudiziali del 7.6.2018, che ivi si abbia per integralmente richiamata, riferisce il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 L.F.;

che al riguardo la società debitrice, comparsa all'udienza del 4.7.2018, nulla ha osservato;

che il mancato raggiungimento delle maggioranze conduce di per sé alla reiezione del concordato preventivo;

che le istanze di fallimento sono state depositate contestualmente alla pronuncia del decreto di fissazione di udienza ex art. 162 L.F., sì da non poter essere utilmente deliberate all'udienza del 4.7.2018:

P.Q.M.

Visto l'art. 179 c.p.c., così decide:

- respinge il concordato preventivo;
- riserva liquidazione del compenso dei Commissari giudiziali e dispone che all'esito del pagamento del compenso degli organi della procedura e delle altre spese eventuali, il residuo delle somme versate ai sensi del n. 4 del secondo comma dell'art. 163 L.F. sia restituito a P.G.H. s.p.a.;

Urbino, 4.7.2018

Il Giudice estensore

Dott. Vito Savino



Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria

